

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	143
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	150
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 2576 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	144
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	146

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 13 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020.

**Doc. LVII, n. 3-bis, Annesso e Allegati.**  
(Parere alla V Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2020.

Luca SUT, *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Diego BINELLI (LEGA) intervenendo per dichiarazione di voto, rimarca che il suo gruppo non concorda sulla linea politica contenuta nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 che elenca mere ipotesi di intervento basate a loro volta solo sugli ipotetici dati del *Recovery fund*, la cui versione, com'è noto, non è ancora definitiva. Sottolinea che la Nota, peraltro, solo per restare nell'ambito delle competenze della Commissione, non sfiora minimamente una problematica assai rilevante per l'industria italiana: quella della *plastic tax*, che mette in seria difficoltà le nostre imprese. Inoltre rileva come la Nota di aggiornamento non proponga modalità agili, una sorta del modello-Genova che recentemente ha dimostrato la sua funzionalità, per favorire l'attuazione di misure che in linea generale sono previste tra gli investimenti finanziabili dal pacchetto *Next generation Europe* ma che al mo-

mento, appunto, non sembrano di celere attuabilità. Per tali motivi annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Paolo BARELLI (FI) intervenendo per dichiarazione di voto, ricorda le perplessità che il suo gruppo ha già avuto modo di esprimere in diverse occasioni e che riguardano sia il contenuto del documento all'esame sia il metodo seguito per la sua adozione. Per quanto riguarda il metodo, infatti, ritiene che sarebbe stato meglio puntare sulla collaborazione tra le forze politiche perché in un momento così difficile per il Paese, segnato da eventi che sconvolgono l'intera economia mondiale, la maggioranza dovrebbe sentire il dovere di interloquire con le minoranze per adottare misure strategiche condivise. Peraltro, per quanto riguarda il contenuto della Nota, evidenzia che il mancato confronto con le opposizioni ha, nella sostanza, impedito l'individuazione di dettagli concreti rendendola un testo troppo dipendente da eventi solo ipotetici. Preannunciando che nel corso dell'esame in Assemblea il suo gruppo intende offrire elementi più specifici e maggiormente dettagliati alla discussione, annuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Angela MASI (M5S) intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Osserva che l'attuale situazione di emergenza riguarda non solo la sfera sanitaria ma anche quella economica sottolineando come, in particolare, alcuni settori delle attività produttive italiane siano straordinariamente colpiti come, ad esempio, quello turistico, quello creativo, quello dello spettacolo e quello ricettivo. Ritiene comunque che alcune cose buone siano state fatte, anche con il fattivo apporto delle opposizioni, come nel caso del « decreto-liquidità »: è anche lei è dell'avviso che quando si agisce in un clima di collaborazione politica si raggiungono risultati migliori. Crede che sia necessario che tutti diano sostegno alle imprese e tanto a più quelle

che, per le loro caratteristiche, hanno problemi di liquidità come, ad esempio, succede per le imprese innovative. Ritiene, inoltre, che le emergenze più rilevanti riguardino la sostenibilità ambientale – come anche dimostrato dalle recenti alluvioni che hanno devastato molti territori italiani –, la salute e la digitalizzazione. Infine, ribadendo che il lavoro condiviso sarebbe benvenuto, si dice convinta che la Commissione dovrà essere pienamente coinvolta sulle connesse tematiche di competenza.

Martina NARDI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.**

**C. 2576 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gavino MANCA (PD), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del disegno di legge in titolo e osserva che esso s'inserisce in una tipologia di trattati internazionali che ha la finalità di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo. L'Accordo è finalizzato a regolamentare i servizi aerei bilaterali, anche al fine di concorrere a rafforzare i legami esistenti tra le due economie, nonché ad apportare vantaggi ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri e all'industria del turismo. L'Accordo fa seguito, come previsto, ad un *memorandum* d'intesa tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel gennaio 2013.

Il testo dell'Accordo è costituito da 25 articoli e due annessi che ne formano parte integrante. Dopo una serie di definizioni dei termini in esso ricorrenti (articolo 1) e il richiamo circa l'applicabilità delle norme della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale (articolo 2), l'Accordo stabilisce i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte riconosce all'altra (articolo 3), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 4), e i casi per il ritiro, la revoca e la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio di un vettore aereo designato (articolo 5).

Segnala, come di particolare interesse per la Commissione, taluni articoli dell'Accordo. L'articolo 6, che disciplina la concorrenza tra le imprese operanti nel settore, vietando iniziative volte a distorcere o restringere la competizione. L'articolo 9, che affronta la questione delle tariffe, che dovranno essere fissate dalle imprese designate dalle Parti sulla base di considerazioni commerciali di libera concorrenza e non discriminazione. Gli articoli 10 e 11, che disciplinano, rispettivamente, il regime di esenzione da dazi doganali e altri diritti e il regime relativo alla tassazione del carburante per aviazione. L'articolo 14, che sancisce per le compagnie aeree designate il diritto di esercitare i servizi a terra nel territorio dell'altra Parte, utilizzando le infrastrutture aeroportuali e che in particolare sancisce il principio di non discriminazione nell'offerta di tali servizi. L'articolo 16, che al fine di favorire le opportunità commerciali stabilisce il diritto reciproco della possibilità di mantenere sul territorio dell'altra Parte il personale necessario allo svolgimento dei servizi commerciali per la promozione e la vendita dei servizi aerei nel rispetto delle norme vigenti nel territorio dell'altra Parte nonché l'articolo 17, relativo agli oneri d'uso e che disciplina l'imposizione di oneri per l'uso di strutture e servizi dell'altra Parte e sancisce il principio di non discriminazione nell'offerta di tali servizi.

Ricorda che gli articoli 7 e 8 riguardano, rispettivamente, i principi generali

che le autorità aeronautiche delle due Parti sono chiamate ad applicare, e le disposizioni generali di rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal proprio territorio degli aeromobili nonché disposizioni specifiche relative a passeggeri, bagagli e merci che transitano senza lasciare l'area dell'aeroporto. Gli articoli 12 e 13 stabiliscono le condizioni in materia di sicurezza aerea e di sicurezza della navigazione aerea mentre l'articolo 15 è relativo alla conversione e trasferimento degli introiti e disciplina il loro cambio in valuta locale.

I rimanenti otto articoli (da 18 a 25), oltre disciplinare il reciproco riconoscimento dei documenti, licenze e autorizzazioni anche internazionali necessari per la navigazione aerea, definiscono le procedure per la risoluzione di controversie, per la modifica, l'interpretazione, l'applicazione e l'entrata in vigore dell'Accordo. Ricorda, infine, che i due annessi all'intesa bilaterale contengono la tabella delle rotte operabili (Annesso I) e definiscono le possibili facoltà operative per i vettori designati, come accordi di *code-sharing* e il *leasing* di aeromobili (Annesso II).

Fa inoltre presente che il disegno di legge di ratifica dell'accordo, già approvato dal Senato l'8 luglio scorso, si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Evidenzia, infine, che la III Commissione ha rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di ratifica dell'Accordo e che questo si inserisce in un quadro dei rapporti bilaterali positivamente caratterizzato dalla presenza di una numerosa comunità italiana e di origine italiana, pienamente integrata nel tessuto sociale e

produttivo locale, e da uno stimolante interscambio economico-commerciale con significative prospettive di sviluppo.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.**

**Testo unificato C. 1008 L'Abbate e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), *relatore*, espone in sintesi i contenuti della proposta di legge in titolo che reca interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale nonché conferimento di delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Ricorda che il testo trasmesso si compone di 27 articoli ed è il risultato dell'attività emendativa svoltasi nella Commissione di merito all'esito del dibattito e di un'approfondita istruttoria che ha compreso lo svolgimento di un nutrito ciclo di audizioni.

L'articolo 1 definisce la finalità del progetto di legge in esame: sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura e incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale nonché assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.

L'articolo 2 prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura. A tal fine, è prevista l'emanazione di uno o più decreti legislativi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, avente natura di testo unico. Tra gli altri principi e criteri direttivi per la normativa delegata che sono stabiliti al successivo comma 2, ricorda: *a)* abrogare le disposizioni superate; *b)* aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche per l'accesso ai finanziamenti; *c)* eliminare duplicazioni e rimediare a incongruenze e antinomie; *d)* adeguare la normativa nazionale a quella internazionale e dell'Unione europea; *e)* adeguare i tipi di pesca previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; *f)* adeguare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione femminile; *g)* introdurre disposizioni di semplificazione burocratica e istituire lo Sportello unico della pesca presso le Capitanerie di Porto. Il comma 3 definisce la procedura di adozione dei decreti legislativi e prevede, tra l'altro, la possibilità di un secondo parere parlamentare nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni, mentre il comma 4 stabilisce che qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri, non compensati al loro interno, questi siano emanati solo dopo l'adozione di provvedimenti legislativi che provvedano alla loro copertura.

L'articolo 3 reca norme sull'istituzione di un programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale per sostenere il reddito nei casi di sospensione dell'attività di pesca e per garantire stabilità occupazionale, a valere su un'apposita sezione per i lavoratori della pesca, istituita nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA), con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai cui oneri si provvede

mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico.

Gli articoli 4 e 4-*bis* recano disposizioni, previdenziali e contributive, rispettivamente per i marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate e per i marittimi soci di cooperative di pesca; sono inoltre sottratti dall'obbligo di certificazione fiscale gli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 per le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale.

Con l'articolo 5 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare attività di ricerca scientifica e tecnologica, campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima, l'accesso al credito, programmi di formazione, sviluppo e incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone, progetti di salvaguardia dell'*habitat* marino, promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo, progetti rivolti alla creazione di marchi e alla certificazione di qualità del pescato italiano, campagne di pesca sperimentali e promozione della parità di genere nell'intera filiera ittica.

L'articolo 6 reca disposizioni per la promozione della cooperazione e dell'associazionismo tra imprese nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 7 dispone l'esenzione dall'imposta di bollo delle domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali ai settori della pesca e dell'acquacoltura, similmente a quanto avviene per il settore dell'agricoltura.

L'articolo 8 reca disposizioni di semplificazione in materia di licenze di pesca e di corresponsione della tassa di concessione governativa. In particolare, questa non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la coope-

rativa o impresa di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o impresa di pesca durante il periodo di efficacia della licenza. Inoltre, l'articolo 8-*bis* dispone l'esclusione del pagamento della tassa di concessione governativa per apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca.

Segnala, come di particolare interesse della Commissione, gli articoli 9, 10 e 10-*bis*. Il primo stabilisce che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori possono vendere direttamente al consumatore finale, anche in forma itinerante, i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, con l'esclusione, per un periodo di cinque anni, di quelli che abbiano riportato condanne definitive per reati in materia di igiene e sanità o di frode. L'articolo 10 reca invece norme a tutela di una corretta e completa informazione del consumatore rinviando a un regolamento governativo la disciplina, compresa quella sanzionatoria, delle modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura dei prodotti ittici, per il prodotto fresco e per tutti i prodotti ittici di provenienza nazionale e importati. L'articolo 10-*bis* prevede che gli esercenti del cosiddetto settore Horeca (alberghiero, ristorazione, *catering*) possono fornire al consumatore una informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, sulla base e nei limiti della normativa europea: le modalità di attuazione sono rinviate ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 11 prevede che le associazioni della pesca siano rappresentate nelle commissioni di riserva delle aree marine protette.

Segnala che l'articolo 12 reca norme sulla determinazione dei canoni per le concessioni demaniali: alle concessioni per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché

per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, richieste da soggetti diversi dalle società cooperative, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. Al comma 2 si prevede, inoltre, l'applicazione del canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive.

L'articolo 13 interviene sulle funzioni della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura mentre l'articolo 13-bis riscrive l'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 in tema di Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura disponendone la loro istituzione presso ogni Capitaneria di porto (attualmente sono istituite dalle regioni che ne prevedono il raccordo con le Capitanerie di porto) e definendone composizione e funzioni.

L'articolo 13-ter disciplina la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono definiti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Vengono inoltre ridefinite funzioni e composizione del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura. Segnala, peraltro, che disposizioni in materia sono già dettate dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 che però non viene espressamente abrogato o sostituito dalla proposta normativa in esame.

L'articolo 14 reca disposizione in tema di criteri per il riparto dell'incremento annuo di tonno rosso (sulla base del contingente di cattura assegnato all'Italia dall'Unione europea), per le cui relative attività economiche il Ministero delle Po-

litiche agricole, alimentari e forestali promuove una filiera italiana di produzione idonea a valorizzare la risorsa, a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa secondo un criterio di sostenibilità ecologica, economica e sociale.

Con l'articolo 15, tenuto conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione, viene consentito al marinaio autorizzato alla pesca di assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea, e si assegna al Governo un termine per adeguare il vigente regolamento di esecuzione.

Segnala come di particolare interesse per la Commissione gli articoli 15-bis e 15-ter. L'articolo 15-bis reca modifiche all'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, relativo al Fondo di garanzia per le PMI, sostituendone il comma 2, destinato attualmente al settore agricolo, con il quale si estende l'applicazione anche al settore della pesca. L'articolo 15-ter aggiunge cinque periodi all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (che attua la direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) disponendo che le aliquote di prodotto della coltivazione relative a giacimenti nel mare territoriale siano destinate alle finalità di cui all'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo (sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, incremento industriale e interventi di miglioramento ambientale nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni) intendendole vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa.

L'articolo 15-quater apporta modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (recante regolazioni dei mercati

agroalimentari) estendendo, e integrando, le disposizioni sull'intesa di filiera al settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 15-*quinquies* inasprisce l'ammenda comminata (triplicandone il minimo e il massimo edittale) in caso di cattura della specie *Lithophaga lithophaga* (nota come dattero di mare).

L'articolo 15-*sexies* estende le disposizioni che esonerano dal rilascio della fattura elettronica i soggetti di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250 che reca previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Infine, l'articolo 16 reca la necessaria copertura finanziaria mentre l'articolo 17 contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che le disposizioni si applichino compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

ALLEGATO

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e  
finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3-bis, Annesso e Allegati).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3-bis, Annesso e Allegati);

preso atto, in generale, che nella prima metà del 2020, l'economia mondiale ha subito un forte arresto a causa del diffondersi della pandemia da COVID-19: nonostante i governi e le banche centrali abbiano introdotto misure straordinarie di politica fiscale e monetaria per sostenere l'economia, il blocco produttivo ha determinato una contrazione del PIL e del commercio mondiale del 3,5 e del 2,7 per cento nel primo trimestre dell'anno, riduzione accentuatasi nel trimestre seguente (rispettivamente di oltre il 5 e del 12,5 per cento);

rilevato che in Italia il Governo si è trovato ad operare in un difficile contesto che ha richiesto di adottare una strategia articolata su diversi piani. Nei primi mesi, il contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno richiesto l'attuazione di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno cambiato in modo repentino la vita degli italiani. Tali misure hanno avuto una pesante ricaduta sul tessuto economico che ha vissuto, in pochi mesi, la peggiore caduta del prodotto interno lordo della storia repubblicana. La crisi ha prodotto e sta producendo effetti economici, sociali e sanitari marcatamente eterogenei sotto il profilo territoriale, dei settori economici, dei livelli di reddito, di genere e generazionale: di particolare gravità è stato l'im-

patto che si rilevato sui settori del turismo, del commercio e della ristorazione e più in generale i settori che richiedono l'assemblamento umano hanno sofferto cali di fatturato superiori alla media e tuttora risentono degli effetti economici della pandemia e della persistente incertezza;

rilevato con favore che per affrontare tale situazione, il Governo ha adottato interventi economici imponenti, che nel complesso ammontano a 100 miliardi in termini di impatto sull'indebitamento netto della PA nel 2020 (oltre il 6 per cento del PIL), a cui va aggiunto l'ammontare senza precedenti delle garanzie pubbliche sulla liquidità: tali risorse hanno finanziato provvedimenti volti a limitare le conseguenze della pandemia sui redditi delle famiglie, sui livelli occupazionali e sulla tenuta del sistema produttivo, oltre a garantire al sistema sanitario le risorse necessarie al contenimento della pandemia. La combinazione delle misure di politica sanitaria e di politica economica si è rivelata, ad oggi, tra le migliori nel contesto internazionale, riuscendo a garantire un efficace contrasto alla diffusione del virus e al contempo la maggior tutela possibile dei redditi e della capacità produttiva;

sottolineato che a partire dal mese di maggio l'economia ha cominciato a riprendere forza, la politica economica – come segnalato dalla Nota – deve progressivamente passare dalla fase della protezione del tessuto economico-sociale a quella del rilancio della crescita nel breve così come nel medio-lungo periodo;

evidenziato con favore che lo scenario macroeconomico e di finanza pubblica delineato nella NADEF incorpora le ingenti risorse europee che saranno messe a disposizione del nostro Paese dal *Next Generation EU* (NGEU), in particolare, dalla *Recovery and Resilience Facility* (RRF);

preso atto, altresì, con favore che gli interventi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), che il Governo presenterà nelle prossime settimane, permetteranno di rilanciare gli investimenti pubblici e privati e attuare importanti riforme all'interno di un disegno di ripresa e di transizione verso un'economia più innovativa e più sostenibile dal punto di vista ambientale e più inclusiva sotto il profilo sociale: in particolare oltre agli interventi volti ad accelerare la transizione ecologica e quella digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, verrà dedicata particolare attenzione alla coesione territoriale, attraverso la fiscalità di vantaggio, gli investimenti infrastrutturali e il rafforzamento dei fattori abilitanti per la crescita. Particolari sforzi e risorse saranno anche indirizzati verso gli investimenti in istruzione e ricerca. Sul versante della competitività e resilienza del sistema produttivo si mira a rafforzare e modernizzare le imprese, favorendone la trasformazione digitale e la patrimonializzazione (in particolare delle micro e piccole imprese), potenziando gli strumenti finanziari disponibili e promuovendone l'internazionalizzazione. Un'attenzione particolare va riservata alla promozione dell'industria culturale e del turismo, vero *asset* strategico dell'Italia (missione n. 1) mentre nella missione n. 3 Infrastrutture per la mobilità si evidenzia che il Governo punta anche su interventi finalizzati alla promozione dell'intermodalità logistica integrata per le merci e di una mobilità a supporto del turismo lento e sostenibile, con specifico riferimento alle ferrovie turistiche. Un ruolo cruciale nel PNRR sarà svolto dagli investimenti pubblici che verranno significativamente aumentati nei prossimi anni con l'obiettivo di riportarli su livelli supe-

riori sia a quelli precedenti la crisi del 2008 sia alla media europea;

rilevato che la strategia di politica economica comprende anche un ampio programma di riforme, con particolare riferimento all'introduzione nel corso del prossimo triennio di una riforma del fisco finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza, al miglioramento dell'equità e dell'efficienza del prelievo e alla riduzione della pressione fiscale su cittadini ed imprese;

preso atto, inoltre, con favore che la Nota preannuncia la presentazione di una serie di disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, tra i quali figurano: il ddl per il riordino della normativa ambientale, la promozione della *green economy* e l'economia circolare (*Green Generation*), i ddl recanti disposizioni in materia di spettacolo, industrie culturali e creative e turismo il ddl su semplificazione e riordino in materia di *start-up* e PMI innovative, il ddl su statuto dei diritti dell'imprenditore; il ddl su revisione organica degli incentivi alle imprese, quello su disposizioni per lo sviluppo delle filiere e per favorire l'aggregazione tra imprese, il ddl di riforma disciplina legge quadro per l'artigianato. Parimenti significativo, nel più ampio contesto della revisione degli incentivi alle imprese, sarà l'impegno per la ottimizzazione attraverso l'elaborazione di un testo unico delle norme sui bonus in edilizia per cittadini e operatori;

preso atto che la Raccomandazione del Consiglio sul PNR dell'Italia del 20 luglio 2020 (2020/C 282/12) evidenzia come la crisi COVID-19 abbia rafforzato la necessità di sostenere l'accesso ai finanziamenti per le imprese, segnalando al nostro Paese (CSR 3) la necessità di garantire l'effettiva attuazione delle misure volte a fornire liquidità all'economia reale, comprese le PMI, le imprese innovative e i lavoratori autonomi, ed evitare ritardi nei pagamenti. L'Italia ha adottato molti regimi per sostenere il flusso di liquidità alle imprese, in particolare nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto

di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza. In questo contesto la Nota di aggiornamento al DEF 2020 fornisce i dati attuativi di alcune delle principali misure adottate a sostegno della liquidità, dai quali emerge una particolare efficacia realizzativa di quelle inerenti le garanzie straordinarie concesse dal Fondo di garanzia PMI, rifinanziato da ultimo – insieme alla moratoria sui prestiti e sui mutui – con il decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto decreto Agosto) nonché alle segnalazioni pervenute alla Banca d'Italia e alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario in relazione a problemi nell'accesso alle misure di sostegno alla liquidità introdotte con i decreti « Cura Italia » e « Liquidità »;

rilevato che tra i principali obiettivi tra i principali obiettivi della politica di bilancio per il 2021-2023, vi è il rafforzamento degli interventi a sostegno della ripresa del Mezzogiorno e delle aree interne, per migliorare la coesione territoriale ed evitare che la crisi da COVID-19 accentui le disparità fra le diverse aree del Paese;

con riguardo al settore del turismo la Nota dichiara collegati alla manovra di finanza pubblica, tra gli altri, i ddl recanti disposizioni in materia di spettacolo, industrie culturali e creative e turismo già presenti nella Nota 2019,

*esprime*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) si valuti l'opportunità di ampliare l'ambito di applicazione delle misure di

sostegno alla liquidità delle imprese introdotte con i decreti « Cura Italia » e « Liquidità »;

b) si valuti l'opportunità di approvare tempestivamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che regola le modalità attuative e di monitoraggio della cosiddetta « clausola del 34 per cento », come ridefinita dalla legge di bilancio 2020, che costituisce il cardine per il riequilibrio della spesa ordinaria in conto capitale verso il Sud e per l'azione di rilancio degli investimenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno;

c) si valuti l'opportunità con riguardo al settore turismo di adottare tempestivamente il disegno di legge collegato in materia già previsto nella Nadeff 2019;

d) si valuti l'opportunità di rafforzare gli investimenti pubblici nell'ecoinnovazione e nello sviluppo di tecnologie, mezzi e sistemi per una mobilità sostenibile e decarbonizzata, intelligente e interconnessa in grado di accrescere sia la competitività delle imprese manifatturiere già operanti nel settore che di quelle che devono riconvertire i propri impianti per la produzione di veicoli a basse emissioni;

e) si valuti l'opportunità di favorire lo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate per la realizzazione di prodotti innovativi che consentano di ridisegnare gli ambienti domestici secondo un approccio « smart » al fine di garantire l'efficiamento energetico e la sostenibilità ambientale;

f) si valuti l'opportunità di favorire la ricerca di tecnologie e sistemi innovativi nel campo della produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili in una logica di gestione efficiente e a basso impatto ambientale.